



# Comune di Casalromano

Provincia di Mantova

**DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE  
N. 13 del 27-04-2023**

COPIA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

\*\*\*\*\*

Adunanza Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE – seduta Pubblica

**OGGETTO: CONFERIMENTO IN HOUSE PROVIDING A SISAM SERVIZI SRL DEL PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA- VALUTAZIONE CONGRUITA' ECONOMICA DELL'OFFERTA (art. 192 comma 2 del D.Lgs. N..50/2016) - APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 17, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 201/2022. INDIRIZZO A PROCEDERE.**

L'anno duemilaventitre, addì ventisette, del mese di aprile, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti/Assenti
Roberto Bandera	Sindaco	Presente
Annalisa Bettegazzi	Consigliere	Assente
Mauro Sciena	Consigliere	Presente
Giulio Brentonico	Consigliere	Presente
Davide Brentonico	Consigliere	Presente
Eugenia Destefani	Consigliere	Assente
Luca Anelli	Consigliere	Presente
Giuseppe Daniel	Consigliere	Presente
Daniela Lucini	Consigliere	Assente
Enrico Lamberti	Consigliere	Presente
Luigi Ferrari	Consigliere	Presente
		Presenti 8 Assenti 3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Graziella Scibilia** il quale provvede alla redazione del presente verbale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Roberto Bandera** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

CC N. 13 DEL 27-04-2023

OGGETTO: CONFERIMENTO IN HOUSE PROVIDING A SISAM SERVIZI SRL DEL PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA- VALUTAZIONE CONGRUITA' ECONOMICA DELL'OFFERTA (art. 192 comma 2 del D.Lgs. N.50/2016) - APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 17, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 201/2022. INDIRIZZO A PROCEDERE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- Regione Lombardia ha approvato i criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica (Regolamento Regionale N. 7 del 23 Novembre 2017), come previsto dall'articolo 58 bis della Legge Regionale n. 12/2005 per il governo del territorio;
- il Regolamento Regionale detta una specifica disciplina per alcune tipologie di interventi edilizi e urbanistici e deve essere applicato su tutto il territorio regionale, in modo diversificato a seconda della criticità idraulica dell'area in cui si ricade: il territorio regionale è stato suddiviso in aree a criticità alta, media e bassa;
- i Comuni che ricadono in area ad alta (A) o media (B) criticità idraulica, quale il comune di Casalromano, ai sensi dell'art. 7 del regolamento, sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico e a recepirlo nel PGT, secondo quanto previsto dalla norma transitoria della L.R. n. 31 del 28 novembre 2014 sul consumo di suolo (art. 5, comma 3 e comma 4, quinto periodo), oppure mediante variante da approvarsi entro il 31 dicembre 2025 (art. 14, comma 5, del R.R. n. 7 del 23/11/2017);
- il Comune di Casalromano rientra tra i Comuni a media criticità idraulica (B) di cui all'allegato C) del citato R.R. n.7/2017;

### PREMESSO inoltre che:

- Sisam Servizi srl ha presentato ai comuni soci una nota in data 02/11/2022 relativa all'offerta economica per l'affidamento *in house providing* del servizio per la redazione del documento semplificato (DS), nonché la modellazione e progettazione di massima funzionale alla redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico (**ALLEGATO C**), nella quale si attesta che l'aggregazione delle attività nel sistema di autoproduzione permette di realizzare in via prospettica, grazie all'ottenimento di maggiore economie di scale, risparmi stimati significativi nella gestione dei servizi, e nella quale la società dichiara che si prospettano risparmi sui costi indiretti gravanti sui servizi pubblici che permettono di conseguire un aumento dell'utile della società o comunque delle marginalità da accantonare a riserva e, quindi, in prospettiva di lungo periodo, di rafforzare la patrimonializzazione indiretta degli enti soci.
- Il progetto se realizzato a livello sovracomunale permetterebbe di realizzare delle economie di scala ed un livello di analisi di maggior rilievo;
- il Comune di Casalromano partecipa al capitale della società SISAM s.p.a., di cui detiene il 2,04%, e, per il tramite di essa, a quello della società SISAM Servizi srl, la quale ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale nonché l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'attività amministrativa;
- il capitale sociale di Sisam Servizi srl è detenuto totalmente dalla società Sisam spa e trattasi pertanto di società indiretta sul quale viene effettuato un controllo analogo congiunto a cascata.
- lo statuto di Sisam Servizi srl non consente l'ingresso di capitale privato, in ragione delle clausole previste nello statuto della società all'art. 5 – Soci –“Possono divenire soci della società esclusivamente la società Sisam spa nonché gli Enti locali ricadenti nel territorio della Provincia di Mantova”;
- con deliberazione del C.C. n.3 del 24/01/2023 il Comune di Casalromano ha recepito le modifiche degli statuti delle predette società, idonee a stabilire un sistema di controllo “analogo” in linea con la normativa vigente e con le indicazioni di ANAC e così in grado di assicurare un adeguato controllo congiunto da parte degli enti locali soci su SISAM e, a cascata, sulle società controllate;
- lo statuto di Sisam Servizi srl, pertanto, è strutturato in modo da consentire un effettivo controllo analogo congiunto. Il sistema di controllo “analogo” congiunto a “cascata” si basa

fondamentalmente sul Regolamento di disciplina del Comitato unico per il controllo analogo allegato allo statuto di SISAM s.p.a., a farne parte integrante, il quale viene opportunamente richiamato nello statuto di Sisam Servizi srl, così da garantirne l'efficacia anche con riferimento a tali compagini;

- Sono previsti ampi poteri di indirizzo (che operano ex ante nonché contestualmente all'azione societaria), i quali attribuiscono al Comitato, tra gli altri, il potere di esprimersi in maniera vincolante sulle linee strategiche ed operative della società, nonché sono introdotte altrettanto ampie prerogative di controllo (che operano ex post), tra cui il diritto di veto sul compimento di operazioni ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi della collettività e del territorio a favore dei quali vengono prestati i servizi oggetto di affidamento
- Ad integrazione di quanto contenuto nella deliberazione CC n. 32 del 29/11/2022 avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 D.Lgs.19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs.16.06.2017 n. 100 – approvazione", con la presente deliberazione, a seguito delle interlocuzioni tra gli uffici e la società, preordinate alla programmazione dei servizi, si prende atto che l'affidamento *in house* del servizio per la redazione del documento semplificato (DS), nonché la modellazione e progettazione di massima funzionale alla redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico, è coerente con l'obiettivo di recupero di margini di efficienza tecnica compatibili con la ridefinizione strategica della funzione della società partecipata e di riconduzione ad unità della gestione di servizi pubblici locali ed attività strumentali (consentita a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 13 del D.L. n.223/2006, da parte dell'art. 38, comma 1, lettera d), D. Lgs. n.175/2016, e tenuto conto di quanto all'art. 4 "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", comma 4, del medesimo D.Lgs.n.175/2016);
- Con riferimento ai servizi di redazione del documento semplificato (DS), nonché alla modellazione e progettazione di massima funzionale alla redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico in questione, ad integrazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2022, si da conto delle ragioni di connessione delle attività industriali di servizio della società con le funzioni pubbliche esercitate dal Comune e del rapporto di delegazione interorganica che consente di verificare costantemente la funzionalizzazione rispetto all'interesse pubblico dell'attività di autoproduzione del servizio.

**RICHIAMATO** il quadro normativo di riferimento in tema di *in house*:

- **art. 5, D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50:** "1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
  - b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
  - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.[...]
- 4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.
- 5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
  - b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di

detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

[...]"

- **art. 192, D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50:** “1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.  
2. Ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.  
3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162”;
- **art. 16, D.Lgs.19 agosto 2016, n. 175:** “1. Le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.  
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:  
a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;  
b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;  
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.  
3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.  
3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.  
[...]
- **art. 17, comma 2, D.Lgs.23 dicembre 2022, n. 201 rubricato “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”:** “2. Nel caso di affidamenti *in house* di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla

qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni *in house*, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30”.

**CONSIDERATO** che:

- il quadro normativo attuale, così sintetizzato, impone quindi alle Amministrazioni di fornire una motivazione particolarmente attenta qualora decidano di ricorrere all'affidamento mediante *in house providing*, fermo restando che tale modalità di affidamento, per costante insegnamento giurisprudenziale, sia eurounitario sia nazionale, è in sé perfettamente legittima nonché equiparata alle altre forme di gestione dei servizi.
- nel suddetto quadro, tale obbligo di motivazione “rafforzata” pare sussistere sia per le prestazioni tradizionalmente ricondotte alla nozione di “servizio strumentale”, sia per quelle che, invece, possono farsi rientrare nella nozione di “servizio pubblico locale”. Ciò in quanto, se è pur vero che il recentissimo D.Lgs. n.201/2022 riguarda i soli “servizi di interesse economico generale prestati a livello locale” (ossia i servizi pubblici locali di rilevanza economica), l’art. 192 del D.Lgs.50/2016 concerne invece, in generale, l'affidamento *in house* di qualsiasi “contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza”;
- si rende necessaria una relazione che contribuisca ad illustrare le ragioni (soggettive ed oggettive) del ricorso all'*in house* sia per i servizi pubblici a fruizione individuale, sia per i servizi erogati direttamente a favore dell’ente; ad essere differente sarà la base giuridica, rappresentata nel primo caso dall’art. 17 del D.Lgs. n.201/2022, nel secondo caso dall’art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016;
- sebbene le due norme non siano esattamente coincidenti, i concreti contenuti della relazione appaiono delineati in maniera molto simile.

**CONSIDERATO inoltre che:**

- La scelta del modello di affidamento *in house*, già effettuata in passato da questa amministrazione, permette di coniugare il perseguimento degli interessi della comunità locale con l'approccio imprenditoriale necessario per garantire livelli qualitativi elevati, necessari per il conseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza. Per quanto riguarda i servizi oggetto di affidamento *in house* di che trattasi, servizi strumentali, gli stessi contribuiscono ad incrementare il volume di produzione risultante dai servizi attualmente già gestiti dalla società partecipata del Comune di Casalromano, contribuendo a consolidare adeguate economie di scala e contestualmente assicurando maggiore sostenibilità industriale e finanziaria del sistema di autoproduzione dei servizi. Pertanto, la gestione di ulteriori servizi permette all'ente partecipato l'ottimizzazione dell'utilizzo di tutte le risorse umane impiegate, degli strumenti, delle attrezzature e degli impianti utilizzati e dei futuri investimenti che saranno effettuati dalla società. L'affidamento dei servizi oggetto del presente atto, completa una struttura plurifunzionale per le attività del territorio che non trova identiche realtà sull'attuale mercato e che contribuisce ad implementare l'economia di scala come si evidenzia nella relazione allegata.
- Il Comune, come previsto dalla normativa esistente e dal particolare rapporto giuridico intercorrente con la società, esercita un controllo sulla qualità del servizio più incisivo rispetto a quello che potrebbe esercitare nei confronti di un terzo. Infatti attraverso il "controllo analogo", esercita sulla Società partecipata un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più significative, esplicitando in tal modo un potere di ingerenza e di condizionamento assoluto.
- Le ragioni del mancato ricorso al mercato in regime di concorrenza, come analizzate nella relazione che viene approvata dal Consiglio Comunale quale allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, si possono sinteticamente individuare anzitutto:
  - nel patrimonio esperienziale posseduto dalla partecipata, in quanto la stessa ha a disposizione i mezzi tecnici, operativi ed organizzativi per gestire al meglio l'affidamento del servizio di che trattasi;
  - nella congruità dei costi che saranno fatturati;
  - nei benefici per la collettività della forma di gestione *in house providing* che sono riconducibili ad obiettivi di universalità, socialità, economicità ed efficienza dei servizi

erogati, in quanto la società pubblica di gestione, non orientata al profitto in senso stretto, dovrebbe essere garanzia di attenzione e cura dei servizi erogati ai cittadini, nonché dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche. Si evidenzia, infine, che la caratteristica della gestione *in house* è quella di essere altamente soggetta a controlli e a verifiche puntali da parte del Comune.

**VERIFICATO che:**

- Sisam Servizi srl è iscritta nell'elenco ANAC dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) in data 24/01/2018 di Sisam Servizi, Codice n. 0000376053;
- Il Comune di Casalromano, Ente socio di SISAM spa, è già iscritto nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192 del D. Lgs. n.50/2016, con riferimento ad affidamenti in regime di in house providing a SISAM Servizi srl, giusto provvedimento dell'ANAC firmato in data 07/03/2023;
- Risultano rispettate le condizioni previste dalla norma in precedenza richiamata;

**CONSIDERATO altresì che** l'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 impone:

- la valutazione della congruità economica dell'offerta del soggetto *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- una motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- una motivazione dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

**DATO** atto che per quanto sopra esposto si è reso necessario redigere una relazione con la quale si è provveduto dapprima a dar conto della sussistenza dei profili soggettivi che legittimano l'affidamento *in house* del servizio per la redazione del documento semplificato (DS), nonché la modellazione e progettazione di massima funzionale alla redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico (controllo analogo ed altri requisiti di cui all'art. 16 del D.Lgs.175/2016 sopracitato) alla Sisam Servizi srl; poi, ad esaminare le ragioni per cui il modello *in house providing* si sia ritenuto più vantaggioso rispetto al ricorso al mercato, sotto il profilo economico e dei benefici per la collettività.

**VISTA** la relazione elaborata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016 (**Allegato A**), come richiesta della normativa vigente, la quale fornisce le dimostrazioni multidisciplinari a supporto dell'affidamento *in house* dei servizi strumentali oggetto del presente atto.

**VISTO**, inoltre, l'allegato schema di contratto di servizio derivante dalla proposta presentata dalla società Sisam Servizi s.r.l. (**Allegato B**);

**RILEVATO** che il **costo pattuito** per l'intero progetto, **a carico di ciascun Ente locale socio**, è così specificato:

- ✓ REDAZIONE DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE (ai sensi del R.R. n.7/2017 e smi) € 5.000,00 + IVA
- ✓ MODELLAZIONE E PROGETTAZIONE DI MASSIMA FUNZIONALI ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO (ai sensi del R.R. n.7/2017 e s.m.i.) € 20.000,00 + IVA

**CONSIDERATO** che è stato altresì esaminato, anche nell'ambito della relazione di verifica dei presupposti della organizzazione *in house providing*, il contenuto dello schema di affidamento dei servizi, che disciplina i rapporti tra il Comune di Casalromano e la società Sisam Servizi srl relativamente alla produzione ed erogazione delle attività di servizio, operative ed accessorie affidate dal Consiglio Comunale con la presente deliberazione, così da trovarlo pienamente rispondente alle esigenze di direzione e controllo proprie del rapporto interorganico intercorrente tra l'apparato produttivo della società e gli uffici comunali che richiedono la produzione del servizio;

**DATO ATTO** che in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 175 del D.Lgs, 267/2000 in ordine agli

equilibri di bilancio, si precisa che gli stanziamenti relativi all'affidamento dei servizi oggetto del presente atto mantengono inalterati gli equilibri finanziari del Bilancio Comunale;

**VISTI:**

- l'art. 42 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- l'art. 5 del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 (cd codice degli appalti);
- l'art. 192 del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 16 del D. Lgs.19 agosto 2016, n. 175 s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- art. 17, comma 2, D. Lgs.23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)
- il parere del Ministero dell'Interno n. 98121 del 29/11/2019 in tema di affidamento diretto *in house* di servizi strumentali;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stati richiesti ed acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese dai n. 7 Consiglieri presenti e dal Sindaco: favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno

**DELIBERA**

1. **di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. **di approvare** l'allegata relazione (**Allegato A**) a firma del responsabile dell'area tecnica sul conferimento *in house providing* a Sisam Servizi srl della redazione del documento semplificato (DS), nonché la modellazione e progettazione di massima funzionale alla redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico, nella quale si è dato conto della motivazione analitica e puntuale, in rapporto all'opzione giuridico organizzativa preferita, che ha condotto l'Ente ad individuare *l'in house providing* quale soluzione ritenuta maggiormente adeguata e da preferire alle altre;
3. **Di approvare** lo schema del contratto di servizio per l'affidamento *in house* del progetto di invarianza idraulica (**Allegato B**) e la proposta economica presentata dalla società SISAM Servizi s.r.l. relativa alla gestione dei servizi oggetto di deliberazione (**Allegato C**);
4. **di esprimere** decisione favorevole all'affidamento *in house providing* alla società, nei termini di cui al precedente punto, impartendo conseguentemente indirizzo ai competenti uffici affinché, ricorrendone i presupposti indicati dalla legislazione e dalla giurisprudenza, nonché dalla convenienza economica e dall'opportunità gestionale, procedano in tal senso ad affidare *in house* la gestione del servizio relativo alla redazione del documento semplificato (DS), nonché la modellazione e progettazione di massima funzionale alla redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico a Sisam Servizi srl;
5. **di dare atto** che il costo complessivo richiesto da Sisam Servizi srl per il servizio di che trattasi ammonta ad Euro 25.000,00 (iva esclusa);
6. **di demandare** al Responsabile dell'Area Tecnica l'adozione di ogni altro provvedimento di carattere gestionale inerente e conseguente all'adozione della presente deliberazione;
7. **Di dare atto che** il Comune di Casalromano, coerentemente con il potere di direzione, coordinamento e supervisione delle attività della società (c.d. controllo analogo), esercita la funzione

di vigilanza, attraverso gli Uffici competenti per materia, mediante la richiesta di documentazione specifica alla società, secondo necessità;

8. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art.29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo di pubblicazione/ all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art.130 c.p.a.);
9. **Di dare atto, altresì, che:**
  - la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Enti Controllati";
  - decorsi i termini previsti dalla legge a seguito delle attività di integrazione dell'efficacia del presente provvedimento, seguirà la sottoscrizione del contratto di servizio con la società e la presa in carico del servizio mediante le opportune indicazioni tecniche e documentali degli uffici competenti in relazione al servizio affidato.
10. **Di dichiarare** il presente atto, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000, al fine di dare seguito agli adempimenti conseguenti.

=====

*Allegati:*

- *Relazione illustrativa sul conferimento in house providing a Sisam Servizi srl della redazione del documento semplificato (DS), nonché la modellazione e progettazione di massima funzionale alla redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico (Allegato A)*
- *Contratto di Servizio (Allegato B)*
- *Offerta economica (Allegato C)*

## **PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000**

### **OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

CONFERIMENTO IN HOUSE PROVIDING A SISAM SERVIZI SRL DEL PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA- VALUTAZIONE CONGRUITA' ECONOMICA DELL'OFFERTA (art. 192 comma 2 del D.Lgs. N..50/2016) - APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 17, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 201/2022. INDIRIZZO A PROCEDERE.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 20-04-2023

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Ing. Andrea Ferrari

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Data 20-04-2023

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to dott.ssa Cristina Giudici

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO - PRESIDENTE**

F.to Roberto Bandera

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

---

N 183 Reg. pubblicazioni

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 09-05-2023 all'Albo Pretorio informatico di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

**IL MESSO COMUNALE**

F.to Santina Ponzoni

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

---

**CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'**

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 - del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 in data

Lì, 09-05-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la su estesa deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico di questo comune ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 per quindici giorni consecutivi dal 09-05-2023 senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del comma 3° dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in data 20-05-2023

Lì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 09-05-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Graziella Scibilia